

COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano



Settore Finanziario

ATTIVITA' DI SUPPORTO CON FORNITURA DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE COMUNE DI VIGNATE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI VIGNATE – PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022, NONCHE' GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE, IMPIEGANDO PERSONALE SVANTAGGIATO EX ART. 4 LEGGE 381/1991

Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti
ai sensi dell'art.26 D.Lgs.9/472008 n.81

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina Micheli

INDICE

1. PREMESSA	1
2. ENTE AFFIDATARIO	3
3. IMPRESA AFFIDATARIO	3
4. DESCRIZIONE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	3
5. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE	3
6. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, INTERFERENZE E MISURE DI SICUREZZA	5
7. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	6
8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	7

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26, comma 1, lettera b), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dalla legge 9 agosto 2013 n.98:

- secondo tale articolo al comma 3: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art.29 comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o d'opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”*
- Secondo la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 *“Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.”* risulta che *“... Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenze, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali degenti gli alunni ed anche il pubblico esterno.”*

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- In caso di subappalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- Attuano misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'attività oggetto dell'appalto agli utenti dei cimiteri.

Prima dell'affidamento dei lavori si è provveduto:

- A verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria;
- e in caso di sub-affidamento:
- delle imprese sub-affidatarie;

COMUNE DI VIGNATE (MI): DUVRI

- del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice;
- dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta affidataria dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

2. ENTE AFFIDATARIA

Ragione sociale: Comune di Vignate

Indirizzo: Via Roma 19

Cap, Città e Provincia: 20060 VIGNATE (MILANO)

Telefono: 02.95080829

Fax: 02.9560538

E-mail: tributi1@comune.vignate.mi.it

Responsabile dell'Appalto: Geom. Massimo Balconi

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Cristina Micheli

3. IMPRESA APPALTATRICE

RAGIONE SOCIALE: _____

DATORE DI LAVORO: _____

DIRETTORE TECNICO: _____

R.S.P.P. : _____

Elenco nominativo dei lavoratori: _____

4. DESCRIZIONE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'attività di supporto con fornitura di beni e servizi strumentali all'ente comune di vignate per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti e censimento degli impianti del comune di Vignate e prevede le seguenti prestazioni:

- a) del servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione ordinaria dell'imposta comunale sulla pubblicità sia a carattere temporaneo che a carattere permanente e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- b) del servizio delle pubbliche affissioni;
- c) Servizio (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 50/2016) di supporto mediante impiego di personale svantaggiato ex art. 4 [Legge 381/1991](#) all'interno dell'azienda in adempimento al progetto presentato in sede di gara con indicazione delle figure professionali e delle loro competenze e mansioni specifiche.

In particolare:

- 1) supporto alla ricerca e recupero dell'evasione e dell'elusione della Imposta Comunale sulla Pubblicità;
- 2) supporto alla bonifica dei cespiti presenti in banca dati;
- 3) supporto al censimento di tutti i mezzi pubblicitari;
- 4) supporto alla preparazione ed invio degli avvisi bonari;
- 5) supporto alla preparazione ed invio degli avvisi di accertamento;
- 6) supporto all'attività di apertura al pubblico dello sportello presso la sede comunale con orari e modalità da concordare con l'Amministrazione;
- 7) supporto alla gestione del pubblico;
- 8) supporto alla gestione delle telefonate per richiesta informazioni;
- 9) supporto al ritiro dichiarazioni;
- 10) supporto all'attività di affissione;
- 11) supporto all'attività di affissione manifesti istituzionali forniti dall'ente.

5. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

In caso di subappalto o, comunque, nel caso di compresenza di più imprese, si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno degli immobili da parte dell'impresa affidataria se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta affidataria per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta affidataria è tenuta a segnalare all'ente affidatario e per esso al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime, se autorizzate a priori, potranno avere inizio conseguentemente la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di affidamento, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lg. 9 aprile 2008, n. 81).

I lavoratori sono tenuti ad esporre in maniera visibile la sopradetta tessera di riconoscimento.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile di esecuzione del servizio ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

6. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, INTERFERENZE E MISURE DI SICUREZZA

Per quanto attiene alla descrizione dettagliata delle singole lavorazioni si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto.

Attività/lavorazioni	Possibili rischi da interferenze	Misure di sicurezza
- Attività di cui al precedente punto 4	Interferenze di transito con dipendenti comunali o utenti	Delimitazione dell'area interessata; richiedere adeguato presidio fino alla conclusione dell'attività presso l'area oggetto di intervento

7. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lg. 9 aprile 2008, n. 81 : *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso...Omissis”*

I costi di sicurezza corrisposti all’Affidatario per tutta la durata dell’appalto, garantiscono la sicurezza rispetto ai rischi di interferenza che possono verificarsi nei luoghi interessati.

Stima oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, per il periodo oggetto dell’appalto: **Euro 3.450,00 (tremilaquattrocento cinquanta/00).**

I prezzi per la quantificazione degli oneri per la sicurezza sono stati desunti dall’esperienza acquisita durante la gestione di appalti comprendenti analoghe categorie.

8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In relazione all'appalto in oggetto, si possono ritenere quali dispositivi di protezione individuale i seguenti:

- Guanti (protezione da rischi meccanici) per la movimentazione materiale, lavorazioni manuali, utilizzo d'utensili e attrezzature;
- Tuta da lavoro con elementi catarifrangenti;
- Scarpe infortunistiche per tutte le attività svolte durante l'esecuzione del servizio;
- Elmetto movimentazione dei carichi sospesi;
- Visiera facciale durante le fasi di demolizione manufatti;
- Inserti auricolari per attività svolte con attrezzature con motore a scoppio e per l'utilizzo del martello demolitore elettrico e del flessibili;
- Maschere in tutte le attività in ordine al servizio di che trattasi, in particolare durante la demolizione di manufatti;
- Imbracature nell'utilizzo dell'elevatore e del cestello.